

LEGGE PROVINCIALE SUGLI ASILI NIDO

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 ⁽¹⁾

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

(b.u. 19 marzo 2002, n. 12)

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità. La Provincia garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d'infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l'infanzia, il sostegno alla famiglia nell'educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale.

2 bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è finalizzato a favorire e sostenere i genitori lavoratori nel loro ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i propri figli in un luogo vicino all'attività lavorativa, in modo tale da garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare ⁽²⁾.

Art. 2 *Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari - servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell'ambito della propria programmazione. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 6 bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, per assicurare un'offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano:

- a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale;
- c) l'integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori;

- d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi;
- d bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia, attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità dei servizi nel corso dell'anno;
- e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio;
- f) l'attività di formazione permanente degli operatori;
- g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari;
- g bis) nel caso del nido d'infanzia nei luoghi di lavoro, l'offerta di servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro ⁽³⁾.

Art. 3 *Nido d'infanzia*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse ⁽⁴⁾.

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

Art. 3 bis *Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro*

1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.

2. Il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro può essere sostenuto mediante convenzione tra il comune in cui ha sede l'azienda o le aziende proponenti e le aziende medesime, individuate con criteri di trasparenza e tenuto conto della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale. Il comune, con la predetta convenzione, può assumersi anche oneri relativi a lavoratori residenti in altri comuni della Provincia qualora l'accordo sulla finanza locale stabilisca e disciplini le modalità di riconoscimento al comune degli oneri sostenuti. La convenzione può essere stipulata a condizione che il nido sia gestito da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 6 bis.

3. La convenzione prevede, in particolare:

- a) il riparto delle spese di gestione del nido tra il comune, l'azienda e le famiglie interessate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), fermo restando che il concorso da parte delle famiglie è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f);
- b) che gli oneri relativi alla gestione delle infrastrutture dei datori di lavoro e al loro eventuale ammortamento sono a carico dei datori stessi, fatta salva la possibilità di prevedere, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori, la misura del concorso alla copertura delle spese di gestione delle infrastrutture da parte dei lavoratori che fruiscono del servizio;
- c) le modalità di svolgimento del servizio, ivi compresi i periodi e gli orari di svolgimento, in relazione alle esigenze dei lavoratori.

4. Il comune può affidare al nido l'erogazione del servizio in favore di bambine e bambini che non sono figli di lavoratori dell'azienda se per tali utenti non riesce ad assicurare il servizio con le modalità previste dall'articolo 3 e limitatamente al periodo necessario all'istituzione o al potenziamento del servizio da parte del comune. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento del servizio di cui all'articolo 3. Questo comma è applicabile solo a condizione che sia integralmente garantito lo svolgimento del servizio del nido in favore dei lavoratori.

5. Qualora le dimensioni aziendali siano ridotte o non esista la possibilità di collaborazione con altre aziende o per necessità di orari e periodi di apertura particolari, la Provincia può individuare con regolamento eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la conciliazione lavoro - famiglia ⁽⁵⁾.

Art. 4

Nido familiare - servizio Tagesmutter

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio.

Art. 5

Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.

4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie ⁽⁶⁾.

Art. 6

Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia

1. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.

2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter.

3. L'accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa.

4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età.

Art. 7

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono gestiti:

- a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Art. 8

Requisiti per lo svolgimento dei servizi

1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni (⁷).

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 9

Attività di programmazione di livello provinciale

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

- a) definisce specifici bacini d'utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;
- b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;
- c) individua nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale le risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie per l'utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia, anche con riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti che incentivano la cultura dell'infanzia;
- e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;
- f) promuove scelte di continuità con la scuola dell'infanzia e nell'ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l'attuazione attraverso specifiche iniziative anche prevedendo l'integrazione dei servizi, delle strutture e dell'organizzazione;
- g) assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
- h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h) (⁸).

Art. 10
Organizzazione dei servizi

1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, esercitano i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la loro realizzazione individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7;
- b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa legge;
- c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;
- d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 bis, da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venire meno degli stessi;
- e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale educativo;
- f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi ⁽⁹⁾.

Art. 11
Interventi finanziari della Provincia

1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 ⁽¹⁰⁾.

Art. 11 ter ⁽¹¹⁾
Valutazione sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

- a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;
- c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;

- d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
- e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
- g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;
- i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge ⁽¹²⁾.

Art. 11 quater
Regolamento di attuazione

1. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il regolamento di attuazione di questa legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo ⁽¹³⁾.

Art. 12
Abrogazioni

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
- b) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
- c) l'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;
- d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
- e) l'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- f) l'articolo 35 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- g) l'articolo 72 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- i) il numero 2 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 13
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli asili nido", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Questa legge ha subito ulteriori modificazioni da parte degli articoli 6, 7, 8 e 11 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17. L'efficacia delle modificazioni, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 2 dell'art. 14 di quest'ultima legge; fino al suo verificarsi, quindi, le modificazioni in questione non saranno incluse nel testo della legge. Vedi anche gli articoli 9 e 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 14, comma 3 della l.p. n. 17 del 2007.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 3 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (6) Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (7) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 1 agosto 2003, n. 1891 (b.u. 19 agosto 2003, n. 33), modificata dalle deliberazioni 17 ottobre 2003, n. 2713 (b.u. 25 novembre 2003, n. 47), 27 febbraio 2004, n. 424 (b.u. 30 marzo 2004, n. 13), 6 agosto 2004, n. 1856 (b.u. 31 agosto 2004, n. 35), 30 settembre 2005, n. 2086 (b.u. 18 ottobre 2005, n. 42), 28 luglio 2006, n. 1550 (b.u. 22 agosto 2006, n. 34) e 29 agosto 2008, n. 2204 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1). Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 16 aprile 2004, n. 839, modificata dalla deliberazione 4 novembre 2005, n. 2356 (ambedue non pubblicate).
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (9) Articolo così sostituito dall'art. 10 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17.
- (10) Vedi anche l'art. 42 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 e l'art. 71 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (11) In questa versione della legge manca un articolo 11 bis perché l'art. 11 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17, che ne prevede l'inserimento, non è ancora efficace, in base a quel che è detto nella nota 1.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 12 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17. La sua efficacia decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della l.p. n. 17 del 2007.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1 della l.p. 19 ottobre 2007, n. 17. Per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 2 dello stesso art. 13.